

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, XXX

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

**sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e servizi di navigazione
aerea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che abroga la direttiva 2006/23/CE², in particolare l'articolo 8 *ter* della stessa,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo³ («regolamento sulla fornitura di servizi») come modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo⁴, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: «l'Agenzia»), è tenuta ad adottare le pertinenti norme di attuazione per fornire una serie di requisiti di sicurezza applicabili ai fini dell'efficace esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM). L'articolo 8 *ter* del regolamento 216/2008 stabilisce che tali norme di attuazione siano elaborate sulla base dei regolamenti adottati dal cielo unico europeo I. Il presente regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 1315/2007, dell'8 novembre

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

² GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

³ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁴ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo⁵ e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005⁶.

- (2) Il ruolo e le funzioni delle autorità competenti devono essere ulteriormente definite sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo⁷ (il regolamento quadro), del regolamento (CE) n. 550/2004 e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo⁸ (regolamento sull'interoperabilità). I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi in condizioni di sicurezza incombe al prestatore di servizi, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle autorità competenti.
- (3) Il presente regolamento non contempla le operazioni e l'addestramento militari, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (4) Le autorità competenti devono procedere a controlli regolamentari di sicurezza e a esami di sicurezza conformemente al presente regolamento nell'ambito delle ispezioni e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal regolamento (CE) n. 550/2004.
- (5) È opportuno che le autorità competenti considerino la possibilità di applicare l'approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, affinché si possa sviluppare una supervisione efficace e coerente.
- (6) In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo e nella gestione dello spazio aereo, si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali deve pertanto essere sottoposta a sorveglianza della sicurezza.
- (7) Le autorità competenti devono adottare tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente di un sistema non soddisfi i requisiti pertinenti. In questo contesto, e in particolare quando è necessario adottare una direttiva di sicurezza, l'autorità competente dovrebbe considerare l'opportunità di istruire gli organismi notificati connessi con il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 6 o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004 affinché conducano specifiche indagini in relazione a tale sistema tecnico.
- (8) La presentazione delle relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti deve contribuire a garantire la trasparenza e la controllabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni devono essere trasmesse alla Commissione, all'Agenzia e allo Stato membro che ha designato o istituito l'autorità redigente. Le relazioni devono altresì essere utilizzate nel contesto

⁵ GU L 291 del 9.11.2007, pag. 16.

⁶ GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.

⁷ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁸ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

della cooperazione regionale, delle ispezioni di standardizzazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e del monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Le azioni da notificare devono includere informazioni pertinenti riguardanti il controllo delle prestazioni in materia di sicurezza, il rispetto delle norme di sicurezza applicabili dalle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari della sicurezza, l'esame delle dimostrazioni di sicurezza, le modifiche dei sistemi funzionali attuate dalle organizzazioni conformemente alle procedure accettate dall'autorità e le direttive di sicurezza emanate dall'autorità competente.

- (9) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità competenti devono adottare le opportune disposizioni per istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei prestatori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo di responsabilità di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008, le autorità dovrebbero in particolare scambiare informazioni rilevanti sulla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.
- (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre valutare le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche e formulare un parere per adeguarle verso un approccio sistemico globale, prendendo in considerazione l'integrazione di tali disposizioni nella struttura regolamentare comune per la sicurezza dell'aviazione civile e l'esperienza acquisita dalle parti interessate e le autorità competenti. Il parere dell'Agenzia mira inoltre a facilitare l'attuazione del programma statale di sicurezza (SSP) dell'ICAO all'interno dell'Unione europea, nel quadro di un approccio sistemico globale.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti da applicare all'esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti concernente i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale.
2. Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità competenti e degli enti qualificati che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all'ATFM e all'ASM.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e al regolamento (CE) n. 549/2004, ad eccezione della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (a) «misura correttiva»: è una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;
- (b) «sistema funzionale»: è la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all'assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
- (c) «organizzazione»: è il prestatore di servizi di navigazione aerea, o l'organismo che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;
- (d) «processo»: è la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);
- (e) «dimostrazione di sicurezza»: è la dimostrazione e la prova che una modifica proposta del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;
- (f) «istruzione di sicurezza»: è un documento rilasciato o adottato da un'autorità competente che impone l'adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
- (g) «obiettivo di sicurezza»: è la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;
- (h) «controllo regolamentare di sicurezza»: è l'esame sistematico e indipendente condotto da un'autorità competente, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcune di esse, sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;
- (i) «norme di sicurezza»: sono le norme stabilite dall'Unione europea o dalla normativa nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all'esercizio delle funzioni ATFM e ASM, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all'idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;
- (j) «requisito di sicurezza»: è un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

- (k) «verifica»: è la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell'ottemperanza a determinate disposizioni;
- (l) «servizio paneuropeo»: è un servizio che è stato progettato e stabilito per gli utenti all'interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Autorità competente

Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente è:

- (a) per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro, l'autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro;
- (b) per i prestatori di servizi di navigazione aerea che offrono servizi all'interno di un blocco funzionale di spazio aereo, in cui l'accordo tra gli Stati assegna la responsabilità per la sorveglianza della sicurezza diversamente da quanto stabilito al paragrafo a), l'autorità nazionale/le autorità nazionali di vigilanza designata/designate o istituita/istituite nell'ambito di tale accordo;
- (c) per le organizzazioni che forniscono servizi nello spazio aereo del territorio a cui si applica il trattato, la cui sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale si trovi al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, l'Agenzia;
- (d) per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei, l'Agenzia.

Articolo 4

Funzione di sorveglianza della sicurezza

1. Le autorità competenti esercitano la sorveglianza della sicurezza nell'ambito del loro compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all'ATFM e all'ASM, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.

2. In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati individuano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:

- (a) siano chiaramente individuati specifici responsabili dell'attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
- (b) gli Stati membri abbiano una visione completa dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati.

Gli Stati membri rivedono periodicamente l'accordo e le sue modalità pratiche d'attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.

Articolo 5

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

1. Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.
2. Le autorità competenti utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 6

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

1. Le autorità competenti mettono a punto un processo che consenta loro di verificare:
 - (a) il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate;
 - (b) il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell'atto di designazione rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;
 - (c) la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili;
 - (d) l'attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite:
 - (i) nelle dichiarazioni di conformità o idoneità di sistemi, comprese le dichiarazioni di conformità o di idoneità all'uso dei componenti dei sistemi rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2004;
 - (ii) nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo e alla gestione dello spazio aereo;
 - (e) l'attuazione delle istruzioni di sicurezza.
2. Il processo di cui al paragrafo 1:
 - (a) è fondato su procedure documentate;
 - (b) è sostenuto da documentazione specificatamente concepita al fine di fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza orientamenti per l'assolvimento delle sue funzioni;
 - (c) fornisce all'organizzazione interessata un'indicazione dei risultati dell'attività di sorveglianza della sicurezza;

- (d) è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli articoli 7, 9 e 10;
- (e) fornisce all'autorità competente le prove necessarie per sostenere l'adozione delle misure supplementari, in particolare quelle previste dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli articoli 10, 25 e 68 del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.

Articolo 7

Controlli regolamentari di sicurezza

1. Le autorità competenti, o gli enti qualificati che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.
2. I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:
 - (a) forniscono alle autorità competenti prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;
 - (b) sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall'organizzazione interessata nell'ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;
 - (c) sono effettuati da controllori qualificati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 12;
 - (d) si applicano a tutti o alcuni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;
 - (e) servono a determinare se:
 - (i) le misure di esecuzione sono conformi alle norme di sicurezza;
 - (ii) gli interventi attuati sono conformi alle misure di esecuzione;
 - (iii) i risultati degli interventi attuati corrispondono ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;
 - (f) portano alla correzione di qualsiasi mancata conformità riscontrata ai sensi dell'articolo 8.
3. Nell'ambito del programma di ispezioni previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. XXXX/2010 della Commissione, le autorità competenti stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:
 - (a) contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l'attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;
 - (b) contemplare tutte le organizzazioni e servizi che operano sotto la supervisione dell'autorità competente;

- (c) garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;
 - (d) garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;
 - (e) dare seguito all'attuazione delle misure correttive.
4. Le autorità competenti possono decidere di modificare il campo d'applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.
5. Le autorità competenti decidono quali disposizioni, elementi, servizi, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.
6. Le constatazioni e le mancate conformità riscontrate sono documentate. Queste ultime sono sostenute da prove e definite in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.
- È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli delle mancate conformità riscontrate.

Articolo 8

Misure correttive

1. L'autorità competente comunica le conclusioni del controllo all'organizzazione oggetto dello stesso e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per rimediare alle non conformità riscontrate, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.
2. L'organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere una mancata conformità, indicandone il calendario di attuazione.
3. L'autorità competente valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall'organizzazione oggetto del controllo e le accetta se risulta dalla valutazione che esse sono sufficienti a rimediare alle mancate conformità riscontrate.
4. L'organizzazione oggetto della verifica intraprende le misure correttive accettate dall'autorità competente. Queste misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo accettato dall'autorità competente.

Articolo 9

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

1. All'atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure accettate dalla rispettiva autorità competente. Nel caso di prestatori di servizi del traffico aereo e di prestatori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l'accettazione delle citate procedure da parte dell'autorità competente avviene nell'ambito del regolamento (UE) n. XXXX/2010.
2. Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità competente tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità competenti stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative conformemente al diritto nazionale.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate in applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Procedura di revisione delle modifiche proposte

1. L'autorità competente esamina le dimostrazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un'organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:

- (a) a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all'allegato II, punto 3.2.4., del regolamento (UE) n. XXXX/2010, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per le conseguenze potenziali degli eventi pericolosi individuati; o
- (b) l'attuazione delle modifiche richiede l'introduzione di nuove norme per il settore dell'aviazione.

Se l'autorità competente stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b) essa notifica all'organizzazione la sua decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.

2. L'esame è commisurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalla modifica da apportare a sistemi funzionali esistenti.

L'esame:

- (a) fa ricorso a procedure documentate;
- (b) è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l'assolvimento delle sue funzioni;
- (c) tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:
 - (i) nelle dichiarazioni di verifica dei sistemi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004;
 - (ii) nelle dichiarazioni di conformità o idoneità all'uso di componenti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004; oppure
 - (iii) nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;
- (d) stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all'attuazione della modifica;
- (e) valuta l'accettabilità delle dimostrazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - (i) l'individuazione degli eventi pericolosi;
 - (ii) la coerenza dell'attribuzione in classi di gravità;

- (iii) la validità degli obiettivi di sicurezza;
 - (iv) la validità, l'efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;
 - (v) la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo;
 - (vi) la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le dimostrazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;
- (f) verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le dimostrazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;
- (g) stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;
- (h) include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;
- (i) provvede a notificare l'accettazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.
3. L'introduzione della modifica oggetto dell'esame è subordinata alla sua accettazione da parte dell'autorità competente.

Articolo 11

Enti qualificati

1. Quando decide di delegare a un ente qualificato lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione di un ente fra quelli qualificati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 216/2008 includano quanto segue:
- (a) l'ente qualificato ha già maturato esperienza in materia di valutazione della sicurezza di entità aeronautiche;
 - (b) l'ente qualificato non partecipa simultaneamente alle attività interne nell'ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;
 - (c) tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza è debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfa i criteri di qualificazione esposti all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. L'ente qualificato accetta la possibilità di essere sottoposto a controllo da parte dell'autorità competente o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest'ultima.

3. Le autorità competenti tengono un registro degli enti qualificati incaricati di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Capacità di sorveglianza della sicurezza

1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.

2. Le autorità competenti effettuano e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull'analisi dei processi previsti dal presente regolamento e sulla loro applicazione.

3. Le autorità competenti assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:

- (a) definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l'esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico coinvolto nelle attività di sorveglianza della sicurezza nell'ambito della loro struttura;
- (b) si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell'ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;
- (c) provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo degli enti qualificati, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall'autorità competente. Tali criteri riguardano:
 - (i) la conoscenza e la comprensione delle prescrizioni relative ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo nonché all'ATFM e all'ASM, rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;
 - (ii) l'utilizzo delle tecniche di valutazione;
 - (iii) le competenze necessarie per la gestione di un controllo;
 - (iv) la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.

Articolo 13

Istruzioni di sicurezza

1. L'autorità competente pubblica istruzioni in materia di sicurezza quando ha constatato l'esistenza, nell'ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richiede una reazione immediata.

2. Le istruzioni di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:

- (a) l'individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;
- (b) l'individuazione del sistema funzionale interessato;
- (c) le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;
- (d) il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;
- (e) la data di entrata in vigore.

3. L'autorità competente trasmette una copia delle istruzioni di sicurezza all'Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale e alla Commissione.

4. L'autorità competente verifica il rispetto delle istruzioni di sicurezza applicabili.

Articolo 14

Registri della sorveglianza della sicurezza

Le autorità competenti conservano e mantengono l'accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a enti qualificati.

Articolo 15

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

1. L'autorità competente redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento e contenente altresì informazioni sulle questioni seguenti:

- (a) la struttura organizzativa e le procedure dell'autorità competente;
- (b) lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l'autorità competente, ove applicabile, e le organizzazioni che rientrano nell'ambito di sorveglianza di quest'ultima;
- (c) gli enti qualificati incaricati di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza;
- (d) gli esistenti livelli di risorse dell'autorità;
- (e) qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall'autorità competente.

2. Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità competenti ai fini dell'elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 549/2004.

La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi di spazio aereo funzionali, dell’Agenzia nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM e dell’ASM.

Articolo 16

Scambio di informazioni tra le autorità competenti

Le autorità competenti adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. Le azioni avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, sono gestite conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L’autorità di uno Stato membro, che ha avuto la responsabilità per la sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni per le quali l’Agenzia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, trasferisce all’Agenzia la funzione di sorveglianza della sicurezza di queste organizzazioni, dopo 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

Disposizioni abrogative

1. Il regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione è pertanto abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per la Commissione

Il presidente